



Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia Cgil
Segreteria Nazionale

**ASSENZE PER L'ESPLETAMENTO DI
VISITE SPECIALISTICHE ED ESAMI DIAGNOSTICI
IL SILP CGIL OTTIENE RAGIONE**

L'intensa attività svolta da questa Segreteria Nazionale a seguito della circolare nr. 333.A/9807.F.4/5567/2015 del 24.07.2015 con la quale il Dipartimento della P.S. aveva diramato direttive sull'applicazione concreta delle novità introdotte dall'art. 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 165/2001, ha portato ad un primo importantissimo risultato che, con l'allegata risposta dell'Ufficio Relazioni Sindacali alla nostra nota dell'11 ottobre 2015 e alla successiva diffida ad adempiere del 15 febbraio u.s., condurrà ad un'univoca interpretazione della normativa vigente e, non di meno, ad una omogenea interpretazione da parte dei dirigenti degli uffici o reparti chiamati a valutare i requisiti per la concessione del beneficio.

Nella nota di risposta si evidenzia come la discrezionalità nella concessione del beneficio dovrà essere limitata, **ovviamente ed unicamente**, alla verifica della ricorrenza dei presupposti individuati nella norma di riferimento.

Si riporta testualmente:

"Pertanto, nessuna valutazione ulteriore dovrà essere effettuata dal dirigente dell'ufficio o reparto che concede il congedo straordinario, sul contenuto, in termini strettamente medici, dell'attestazione o sulla legittimità o meno della tipologia di accertamento o visita effettuata, ciò a tutela del diritto alla privacy del personale, tanto più in quando si tratta, come noto, di dati ultrasensibili.

*L'unica valutazione che, legittimamente dovrà essere operata, riguarda la presentazione di un titolo giustificativo da parte del dipendente che effettua la visita, terapia etc., di un'attestazione, quindi, che possieda i requisiti prescritti dalla norma in presenza della quale l'istituto del congedo straordinario per gravi motivi **dovrà essere concesso.**"*

I requisiti indicati sono:

- rilascio ad opera del medico o della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione;**
- indicazione della tipologia di visita, terapia, prestazione specialistica od esame diagnostico effettuato;**
- indicazione dell'orario di effettuazione.**

Nei prossimi giorni, come anticipato, verrà emanata la circolare che farà chiarezza una volta per tutte su questo delicato argomento.

Roma, 26 febbraio 2016

La Segreteria Nazionale